

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Nominato con D.P.R. del 2 agosto 2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 40 del 29.01.2025

Oggetto: dilazione pagamento delle entrate tributarie ed extratributarie. Determinazioni e Provvedimenti.

L'anno duemilaventicinque il giorno 29 del mese di gennaio alle ore 14.45 presso la sede comunale, in esecuzione del verbale di deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 avente ad oggetto "Disposizioni per il funzionamento delle riunioni dell'Organo Straordinaria di Liquidazione in modalità a distanza con collegamento telematico", è stato convocato in presenza l'Organo Straordinario di Liquidazione del Comune di Chieti, nominato con Decreto dl Presidente della Repubblica in data 2 agosto 2023, ai sensi dell'art. 252 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito TUEL), nelle persone:

	Presenti	Assenti
Dott. Nello Rapini	X	
Dott. Guglielmo Lancasteri	X	
Dott. Francesco Pisani	X	

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Avv. Celestina Labbadia, in qualità di segretario verbalizzante.

L'organo straordinario di liquidazione

premesso che:

- il Comune di Chieti, con delibera di Consiglio Comunale n. 320 del 22 giugno 2023, esecutiva ai sensi di legge, ha dichiarato lo stato di "dissesto finanziario", ai sensi dell'art. 244 e seguenti del TUEL;
- con D.P.R. in data 2 agosto 2023 è stata nominato l'Organo Straordinario di Liquidazione (di seguito OSL) per l'amministrazione e la gestione dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti gli adempimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- in data 28 agosto 2023, il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti l'OSL Dott. Guglielmo Lancasteri, Dott. Francesco Pisani e Dott. Nello Rapini;
- l'insediamento dell'OSL presso l'Ente è avvenuto in data 29 agosto 2023, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del TUEL;
- l'OSL con deliberazione n. 7 del 7 dicembre 2023 ha disposto la possibilità di deliberazione anche tramite lo strumento del collegamento in video conferenza;

dato atto che:

D War





- ai sensi dell'articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 267/2000, la OSL ha competenza relativamente ai fatti e atti di gestione verificatesi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato vale a dire, nel caso del Comune di Chieti, al 31 dicembre 2022;
- 1'OSL con deliberazione n. 8 del 07.12.2023, ha proposto al Comune di Chieti l'adozione della modalità semplificata di liquidazione dei debiti ai sensi dell'articolo 258;
- con la Deliberazione di G.C. n.522 del 28.12.2023, il Comune di Chieti ha aderito, ai sensi dell'art. 258 del D. Lgs. 267/2000, alla procedura semplificata di liquidazione della massa passiva;
- con propria Deliberazione n.16 del 21.05.2024, sono stati individuati e fissati i criteri e le procedure in ordine alla modalità semplificata di liquidazione della massa passiva;

considerato che:

- l'Organo Straordinario di Liquidazione sta effettuando attività di accertamento e/o invio di avvisi di accertamento relativi alle entrate tributarie, nonché di recupero di altre entrate comunali per le annualità di competenza;
- sono pervenute, sia pure informalmente, istanze dei contribuenti che, manifestando la volontà di procedere con i pagamenti, hanno richiesto la rateizzazione di tributi e di entrate extratributarie;
- è intenzione dell'OSL agevolare le condizioni che favoriscano l'effettiva realizzazione degli incassi anche attraverso una dilazione dei pagamenti in deroga al regolamento comunale sui rateizzi volta a coniugare l'esigenza immediata di incasso con la possibilità offerta al contribuente di provvedere al pagamento secondo i criteri di seguito riportati;
- una dilazione può consentire il superamento di momentanee difficoltà di adempiere all'obbligazione tributaria, preservare l'interesse pubblico nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 256, c. 6 del TUEL ed in ultimo attivare benefici in termini di una più rapida riscossione delle entrate proprie dell'ente;

attesa, pertanto, la necessità, ai fini di migliorare ed implementare l'attività di riscossione delle entrate di competenza della gestione liquidatoria, che questo organismo definisca i seguenti criteri per l'accesso alla dilazione nel versamento dei tributi comunali e delle entrate extratributarie.

La dilazione viene concessa a tutti i contribuenti che abbiano ricevuto dall'Osl del Comune di Chieti uno dei seguenti atti:

- intimazione ad adempiere ex art.50 DPR 602/73
- ingiunzione di pagamento ex art 2 RD 639/1910
- accertamento esecutivo ex art. 1 comma 792 L.160/2019
- sollecito di pagamento di avviso bonario
- sollecito post accertamento ex art. 1 comma 795 L.160/2019

e solo:

- per atti ricevuti dai contribuenti entro e non oltre il 28 febbraio 2025
- per importi superiori a 250 euro
- previo versamento del 30% dell'importo dovuto
- versamento del saldo, anche in più soluzioni, entro e non oltre il 31.05.2025

L'istanza di richiesta di attivazione della sopra definita procedura di facilitazione deve essere trasmessa all'indirizzo pec <u>osl.chieti.riscossioni@pec.it</u> oppure con raccomandata a mano al comune di Chieti ufficio protocollo secondo il fac-simile sottostante.

Il fac-simile sottostante è disponibile sul sito del comune sotto la sezione DISSESTO FINANZIARIO (OSL)

Keder

Q



Spett.le OSL Comune di Chieti
Il sottoscritto nome
N
chiede la possibilità di accedere alla dilazione di pagamento prevista dalla delibera OSL n. 40 del 29/01/25 allegando la ricevuta di avvenuto versamento del 30% del dovuto di euro utilizzando i documenti di pagamento che verranno forniti ovvero mediante Bonifico Bancario sul conto intestato a OSL comune di Chieti IBAN: IT90R0306915505100000046047
Il sottoscritto si impegna al versamento del <u>saldo</u> <u>anche in più soluzioni</u> entro il <u>31.05.2025</u> utilizzando i documenti di pagamento che verranno forniti ovvero mediante Bonifico Bancario utilizzando il medesimo IBAN.
Nella causale dei bonifici inserire SEMPRE : riferimento atto n

considerato che i sopra indicati criteri consentirebbero di raggiungere un duplice vantaggio sia per l'Ente, che riscuoterebbe i propri crediti tributari ed extratributari in tempi prevedibilmente inferiori rispetto a quelli necessari ove si procedesse all'iscrizione a ruolo degli stessi, sia per i contribuenti, evitando a questi ultimi un aggravio degli oneri di riscossione a loro carico;

visti

• il D.P.R. 24 agosto 1993, n. 378, avente ad oggetto il "Regolamento recante norme sul risanamento degli enti locali dissestati";

• il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento *•.gli Enti Locali

Tutto ciò premesso e considerato



DELIBERA

per tutti i motivi sopra esposti e qui riprodotti per intero a motivazione ex art. 3 della legge n. 241/1990:

- 1. di disapplicare, per quanto riguarda il periodo di propria competenza e quindi per le entrate fino al 31 dicembre 2022, le previsioni del Regolamento delle Entrate del Comune di Chieti in ordine al rateizzo;
- 2. di stabilire, in sostituzione di quanto previsto dal Regolamento delle entrate del Comune di Chieti in ordine al rateizzo, le seguenti modalità di dilazione del debito relativamente ai proventi da entrate tributarie ed extratributarie, per i pregressi fino al 31 Dicembre 2022: La dilazione viene concessa a tutti i contribuenti solo:
 - per atti ricevuti entro e non oltre il 28 febbraio 2025
 - per importi superiori a 250 euro
 - previo versamento del 30% dell'importo dovuto
 - con il versamento del saldo, anche in più soluzioni, entro e non OLTRE il 31.05.2025
- 3. di stabilire che la dilazione riguarderà l'importo comprensivo di interessi, sanzioni ed accessori (che costituiscono entrate irrinunciabili per l'Ente);
- 4. di stabilire che la richiesta di dilazione, come sopra riportata e qui richiamata, del pagamento potrà essere accettata solo previo versamento del 30% dell'importo dovuto e se accompagnata in allegato della relativa quietanza di pagamento;
- 5. che in caso di mancato pagamento del saldo entro il 31 maggio 2025 il debitore decadrà automaticamente dal beneficio e non potrà in futuro accedere ad ulteriori forme di dilazione e/o rateizzo:
- 6. di trasmettere, a cura della Segreteria Generale dell'ente, il presente atto a:
 - al Sindaco;
 - al Presidente del Consiglio Comunale;
 - all'Assessore al Bilancio;
 - al Dirigente del Settore "Risorse Finanziarie";
 - all'ufficio pubblicazioni del comune di Chieti per i provvedimenti di competenza.

Alle ore 15.00 il Presidente dichiara sciolta la seduta, previa redazione, lettura, approvazione e sottoscrizione del presente verbale di deliberazione.

plelle

L'OSL

Presidente – Dott. Nello Rapini

Componente – Dott. Guglielmo Lancasteri

Componente – Dott. Francesco Pisani

Segretario Generale – Avv. Celestina Labbadia



I Settore "Affari Generali e Risorse Umane" Segreteria Generale C.so Marrucino n. 81 – 66100 Chieti protocollo@pec.comune.chieti.it

Certificato di pubblicazione

La sottoscritta Avv. Celestina Labbadia, in qualità di Segretario Generale del Comune di Chieti, certifica che il presente **Verbale di Deliberazione n. 40** adottato dall'Organo Straordinario di Liquidazione resterà affisso all'Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi, dal 31 gennaio 2025 al 14 febbraio 2025.

La presente copia è conforme all'originale.

Chieti, 31 gennaio 2025

Il Segretario Generale

Avv. Celestina Labbadia